

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

NR. **29** DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: ORDINARIA

- SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER
L'ANNO 2020.**

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTIDUE del mese di LUGLIO ore 15,30 nel
CENTRO SOCIALE DI CARIATI .

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e'
riunito il Consiglio Comunale.

RISULTANO:

N.ORD.	COGNOME E NOME	P	A
01	GRECO Filomena	P	
02	CICCIU' Francesco	P	
03	SALVATI Sergio	P	
04	APA Paola	P	
05	SCALIOTI Ines	P	
06	CICCOPIEDI Maria Elena	P	
07	ARCURI Antonio Giuseppe	P	
08	FORCINITI Luigi	P	
09	NIGRO IMPERIALE Pasquale		A
10	TRENTO Leonardo	P	
11	CRESCENTE Maria	P	
12	MONTESANTO Alda	P	
13	COSENZA Rita	P	

TOTALE PRESENTI : 12

TOTALE ASSENTI : 01

ASSISTE il Segretario Comunale : Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE ;

**Il Sig. CICCIU' Francesco nella qualità di PRESIDENTE Vicario Consigliere
Anziano, constatata la legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in discussione la seguente pratica segnata all' ordine del giorno.**

OGGETTO:

**Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni –
Approvazione tariffe per l'anno 2020**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

Rilevato che l'art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Considerato che tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade;

Visto che l'art. 4, c. 3-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, dispone: *"3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

"In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;



- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Atteso che questo ente non si è avvalso di tale facoltà;

Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

Rilevato che, a seguito di Sentenza Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, n. 15, e della successiva Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 2/DF del 14/5/2018, a partire dall'anno 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10 della legge 27.12.1997;

Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale all'articolo 1 comma 919 si è stabilito che *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*;

Rilevato pertanto che non è più applicabile la maggiorazione fino ad un massimo del 20% applicabile per le superfici fino ad un metro quadrato;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2018 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 8125 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella classe (comuni fino a 10.000,00 abitanti);

Verificato che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di Euro 2.253,48;

Verificata la necessità di rivedere in aumento le tariffe rispetto a quanto stabilito per l'anno precedente;

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni come proposto dalla giunta comunale con deliberazione 33 del 06.03.2020;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti

favorevoli n. 08;

contrari n. 04 (Trento, Cosenza, Montesanto, Crescente)

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2020, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come proposto dalla giunta municipale con deliberazione nr. 33 del 06.03.2020;
2. di stabilire che per le superfici superiori al metro quadrato l'aumento complessivo della tariffa base stabilita con il DPCM 16 febbraio 2001, così come previsto con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1, comma 919, è pari al 50%
3. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con voti

favorevoli n. 08;

contrari n. 04 (Trento, Cosenza, Montesanto, Crescente)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

Da la parola al Consigliere SALVATI, il quale specifica che per questo esercizio finanziario verranno garantiti tutti i servizi essenziali, nonostante, per alcuni, ci siano delle criticità finanziarie dovute allo stato di dissesto finanziario in cui versa l'Ente.

Tutti gli atti propedeutici e collegati al bilancio di previsione, sono stati approvati nei termini di legge e dotati dei prescritti pareri del Dirigente dell'Area Finanziaria e del Revisore dei Conti.

Nel fabbisogno del personale, sono previste delle nuove assunzioni alle quali si procederà tramite concorsi pubblici, successivamente alla prescritta approvazione della COSFEL. Sono stati approvati il piano di contenimento della spesa, il piano delle azioni positive, il piano delle alienazioni. Sono state confermate tutte le tariffe ed aliquote dell'anno precedente, ad eccezione della imposta di pubblicità che è stata adeguata in quanto obsoleta. La nuova IMU, che comprende la vecchia IMU e la TASI, è stata determinata dalla somma delle aliquote di queste ultime due senza alcuna variazione. Ampio interesse è stato dato al Piano Triennale delle OO.PP. e le opere previste in questa annualità verranno realizzate con mutui e finanziamenti extra bilancio comunale. Salvati, infine, precisa che non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere.

TRENTO: questo è l'atto più importante che il Consiglio Comunale deve esprimere. L'anno scorso lo stanziamento era inferiore rispetto a quest'anno. Si creerà un buco nel prossimo rendiconto.

Avevamo chiesto che quest'anno non venisse stanziato alcun importo per l'imposta di soggiorno, la TARI, non si è attivata alcuna procedura concreta.

SALVATI: voglio tranquillizzare che questo non è un bilancio farlocco, non ci sono buchi per l'imposta di soggiorno, e che gli eventi estivi saranno comunque realizzati con autotassazione e sponsorizzazioni.

ARCURI: precisa che in questo momento il comune non ha debiti, ma ha solo problemi di liquidità di cassa ed elenca una serie di lavori pubblici oggetto di finanziamento.

TRENTO: (dichiarazione di voto) non possiamo votare a favore perché sono state ribadite cose dette l'anno passato che non sono state prese in considerazione e non si sono realizzate. Il nostro voto è contrario alla proposta di bilancio perché non risponde ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

Comune di Cariatì (Prov. CS)

UFFICIO TRIBUTI

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ANNO 2020

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12)

- Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (comma 1);
- Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (comma 3).

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità Normale

A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESE TRA mq. 1 e mq. 5,50		SUPERFICI COMPRESE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
€ 2,68	€ 13,43	€ 4,02	€ 20,14	€ 6,04	€ 30,20	€ 8,05	€ 40,28

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)

E		F		G		H	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESE TRA mq. 1 e mq. 5,50		SUPERFICI COMPRESE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
€ 5,36	€ 26,86	€ 8,04	€ 40,28	€ 12,08	€ 60,40	€ 16,10	€ 80,56

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13)

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie

A) ALL'INTERNO

A.1 PUBBLICITA' NORMALE		A.2 PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA Maggiorata del 100% (art. 7, comma 7)	
SUPERFICI FINO a mq. 1	SUPERFICI OLTRE mq. 1	SUPERFICI FINO a mq. 1	SUPERFICI OLTRE mq. 1
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
€ 28,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 106,00

B) ALL'ESTERNO

b.1) Pubblicità normale

A	B	C	D
SUPERFICI FINO A mq. 1	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50	SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
€ 74,00	€ 111,00	€ 167,00	€ 223,00

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)

E	F	G	H
SUPERFICI FINO A mq. 1	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50	SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
€ 148,00	€ 222,00	€ 334,00	€ 446,00

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (comma 3)

CAT	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare		Per pubblicità luminosa o illuminata maggiorata del 100% (art. 7, comma 7) per anno solare	
		senza rimorchio	con rimorchio	Senza rimorchio	Con rimorchio
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€ 111,00	€ 167,00	FORMA DI PUBBLICITÀ NON CONSENTITA DAL CODICE DELLA STRADA (Art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 285/1992)	
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€ 74,00	€ 111,00		
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.	€ 37,00	€ 56,00		

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (comma 4). L'imposta non è dovuta, inoltre, per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (comma 4-bis).

3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 14)

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3)

PER CONTO ALTRUI				PER CONTO PROPRIO			
A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1		SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
€ 8,01	€ 41,31	€ 12,33	€ 61,97	€ 8,01	€ 41,31	€ 12,33	€ 61,97

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5)

PER OGNI GIORNO TARIFFA NORMALE

A	B
Per i primi 30 giorni (comma 4)	Per il periodo successivo ai primi 30 giorni (comma 5)
€ 3,85	€ 1,92

4) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15)

COMMA	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato.	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	€ 20,10
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.	Per ogni giorno o frazione	€ 93,00
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.	Per ogni giorno o frazione	€ 47,00
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	€ 12,00
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.	Per ogni giorno o frazione	€ 12,00



5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON GRU MOBILI, GRU A TORRE E MACCHINE DA CANTIERE (DM 26 luglio 2012)

Ai sensi del DM Economia e finanze del 26 luglio 2012 (GU n. 186 del 9 agosto 2012) emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 16-sexies, del decreto legge 16 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. n. 44/2012), l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Nel caso in cui la cui superficie complessiva del marchio superi il limite dimensionale sopra indicato l'imposta e' dovuta, per anno solare, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, secondo i criteri e le modalità stabilite per la pubblicità ordinaria.



TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020

(art. 19, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2)

SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€ 1,70	€ 0,80	€ 3,40	€ 1,60

2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3)

SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€ 2,55	€ 1,20	€ 5,10	€ 2,40



COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

AREA 4-FINANZIARIA

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E 147- bis DEL T.U.
APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. _____ REG. CS/ GM / CC

OGGETTO:

**Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni –
Approvazione tariffe per l'anno 2020**

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

Cariati, li 18.06.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dr. Bruno Morise Guarascio

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

Cariati, li 18.06.2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dr. Bruno Morise Guarascio

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME
SEGUE.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

oooooooooooooooo

Il sottoscritto Responsabile Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione , a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267,

E' STATA

X-Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo
citato;

31 LUG. 2020

X-Pubblicata in data _____, per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n.
267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

CARIATI, li

31 LUG. 2020

Il Resp.Proc.to



IL RESPONSABILE AREA